



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 300/A/1/52739/109/123/3/4

Roma 14 luglio 2006

OGGETTO: Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 – Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE.

Nuove disposizioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli.

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO-BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato ROMA
- AL COMANDO GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA

Il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, pubblicato sulla G.U. n 87 del 13 marzo 2006, dando attuazione alla direttiva comunitaria 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli, è intervenuto sull'articolo 172 C.d.S (all. 1), introducendo significative novità alla disciplina previgente, con il principale obiettivo di accrescere il livello di sicurezza stradale attraverso l'estensione dell'uso obbligato sul mezzo delle cinture di sicurezza e l'adeguamento al progresso tecnologico delle disposizioni riguardanti i dispositivi per bambini.

1. USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA SUGLI AUTOVEICOLI

La nuova formulazione dell'art 172 C.d.S., con le precisazioni ed i limiti riportati nei paragrafi seguenti, prevede che le cinture di sicurezza debbano essere correttamente indossate ed utilizzate durante la marcia da parte dei conducenti e dei passeggeri di tutti gli autoveicoli, sia adibiti al trasporto di persone che a quello di cose, qualunque sia la massa o il numero dei posti disponibili.

Occorre precisare, peraltro, che l'obbligo di cui si parla riguarda le persone per le quali è possibile l'impiego corretto dei citati dispositivi di ritenuta e cioè, di norma, quelle che hanno statura superiore a 1,50 m. Per le persone di statura inferiore, invece, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 2, se trattasi di bambini, ovvero le esenzioni richiamate al punto 3 della presente circolare, negli altri casi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1.1 Uso delle cinture di sicurezza sulle autovetture e sugli autocarri

Il primo comma dell'art 172 C.d.S prevede l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza per le persone che viaggiano sui veicoli delle categorie internazionali M1 (autovetture), N1 (autocarri leggeri) N2 ed N3 (veicoli commerciali pesanti per trasporto di cose).

Per quanto riguarda le autovetture, le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall'origine di idonei punti di attacco. A tal proposito si richiama la circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B053/2000/MOT del 22.6.2000 (all. 2) il cui contenuto, in virtù delle disposizioni dell'art. 72 comma 2 lett a) C.d.S, può essere esteso a tutte le autovetture dotate fin dall'origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di cui trattasi. Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda gli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale M1.

Per quanto riguarda gli autocarri, invece, l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza può ritenersi sussistente solo se tali dispositivi sono presenti come equipaggiamento obbligatorio del veicolo e, perciò, soltanto se il veicolo ne è effettivamente dotato. La medesima previsione si applica, altresì, agli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale N1.

1.2 Uso delle cinture di sicurezza sugli autobus

Il comma 6 dell'art.172 C.d.S stabilisce che gli occupanti di minibus e di autobus (categorie internazionali M2 ed M3) devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti.

L'obbligo di utilizzo dei dispositivi riguarda sia il conducente che tutti gli altri occupanti i posti anteriori e posteriori di questi veicoli quando sono seduti ed i veicoli stessi sono in movimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come per gli autocarri, l'obbligo di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta è limitato ai veicoli che ne sono effettivamente provvisti.

La nuova previsione non interferisce con le disposizioni che consentono il trasporto in piedi di passeggeri sugli autobus a linea. Infatti, i passeggeri in piedi, presenti sugli autobus autorizzati anche per il trasporto di persone in piedi, non sono soggetti ad alcun obbligo di autotutela né debbono essere obbligati ad occupare posti a sedere eventualmente disponibili.

La norma va coordinata con quella del comma 8, lettera g) dell'art 172 C.d.S (vedi oltre punto 3) che esonera dall'uso delle cinture di sicurezza i passeggeri di veicoli adibiti al trasporto locale che circolano in zone urbane.

I passeggeri dei minibus e degli autobus, quando ricorrono le condizioni che rendono obbligatorio l'utilizzo delle cinture di sicurezza, devono essere informati dell'obbligo stesso mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile. In aggiunta a tale previsione, per meglio garantire l'incolumità dei passeggeri, l'art 172 comma 7 C.d.S. stabilisce che la medesima informazione può essere data attraverso annunci fonici forniti dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo ovvero con audiovisivi.

2. USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA PER BAMBINI

Nel nuovo assetto normativo, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano il trasporto dei bambini sugli autoveicoli. La norma distingue a seconda del tipo di autoveicolo, delle caratteristiche strutturali dello stesso, dei dispositivi di sicurezza presenti e dell'impiego cui il veicolo è destinato.

2.1 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato

Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispositivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età, già contenuta nella precedente formulazione dell'art 172 C.d.S., con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, questi non possono essere trasportati. In caso di violazione del cennato divieto, si applica la sanzione di cui all'art. 172, comma 10, C.d.S.

Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell'art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall'immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini.

Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E', invece, consentito il trasporto senza l'utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E' appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell'art 172 C.d.S.

Conformemente alla regolamentazione generale europea, la disciplina sopraindicata riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1, N2 ed N3. Tale previsione, tuttavia, deve essere posta in relazione con l'art. 54, comma 1, lett. d), e con l'art. 82 C.d.S. che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all'uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2.2 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sui taxi e sugli autoveicoli da noleggio con conducente

La nuova formulazione dell'art 172 C.d.S, sia pure con un contenuto più ampio, ha mantenuto l'esenzione dall'utilizzazione dei dispositivi di ritenuta quando i bambini di statura non superiore a 1,50 m sono a bordo di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

L'esenzione non incontra più le limitazioni territoriali presenti nell'abrogata formulazione della norma e si applica a tutti gli autoveicoli autorizzati ad effettuare servizio di pubblico di piazza o di noleggio con conducente anche se il trasporto avviene fuori dei centri abitati.

2.3 Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus

I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, senza necessità di adottare particolari accorgimenti.

I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di cui l'autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l'impiego da parte dei bambini stessi. Sull'argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la nota che si allega (all.3), ha infatti precisato che l'uso dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus che hanno età superiore a 3 anni.

Peraltro, secondo le disposizioni dell'art 172 comma 6, sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai dispositivi di sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono effettivamente presenti al momento in cui avviene il controllo su strada. Tale previsione riguarda, peraltro, soltanto i minori di peso inferiore a 36 Kg perché, secondo il Regolamento Comunitario richiamato al punto 2.4, l'utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per gli autobus ed i minibus in servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente, si applicano, in ogni caso, le esenzioni di cui all'art. 172 comma 4 richiamate al punto 2.2 della presente circolare.

2.4. Caratteristiche ed installazione dei dispositivi di ritenuta per bambini

I sistema di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Gli estremi di omologazione e la classe di peso sono iscritti su una targhetta che deve essere obbligatoriamente presente sul sistema di ritenuta. Le caratteristiche dei predetti dispositivi, le dimensioni, i contenuti e la collocazione della targhetta, nonché le classi di peso, sono indicate nel Regolamento n. 44 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) ⁽¹⁾. Per facilitare i controlli sulla strada dei predetti dispositivi, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si allega alla presente circolare (all. 4) una sintesi delle caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini utilizzabili durante la circolazione in Italia.

Secondo il comma 5 dell'art. 172 C.d.S, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. La violazione di quest'obbligo, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è, tuttavia, oggetto di sanzioni amministrative da parte dell'art. 172 C.d.S.

Per gli autobus e per i minibus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, i dispositivi devono essere specificamente omologati per il trasporto di bambini su tali veicoli.

⁽¹⁾ Il regolamento è pubblicato sulla G.U.C.E n. L 330/56 del 16.12.2005



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. ESENZIONI DALL'OBLIGO DI UTILIZZO DEI SISTEMI DI RITENUTA

Secondo le disposizioni della direttiva comunitaria 2003/20/CE, è stato rimodulato l'elenco dei soggetti esentati dall'impiego dei dispositivi di ritenuta. In proposito si segnalano le seguenti novità:

- è stata eliminata l'esenzione dall'utilizzazione dei dispositivi da parte dei conducenti dei taxi e dei veicoli adibiti al noleggio con conducente;
- è stata introdotta l'esenzione per gli appartenenti alle Forze Armate nell'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
- accanto all'esenzione, già prevista dalla precedente normativa, per le persone affette da patologie che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta, è stata aggiunta la possibilità di esenzione anche per le persone che presentano condizioni fisiche, non patologiche, per le quali è controindicato l'uso delle cinture di sicurezza. Possono beneficiare di tale esenzione, ad esempio, gli adulti aventi altezza inferiore a 1,50 m o le persone con massa corporea incompatibile con l'utilizzazione dei dispositivi. Giova ricordare che tale esenzione opera solo in presenza di una certificazione medica rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro dell'Unione Europea, che deve indicare la durata di validità e deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE;
- al punto g) del comma 8 dell'art.172 è stata introdotta un'esenzione che riguarda i passeggeri degli autobus o minibus nei quali è previsto il trasporto anche di persone in piedi quando tali veicoli sono adibiti al trasporto locale e circolano in zona urbana; in tali circostanze i passeggeri seduti possono viaggiare senza essere assicurati al sedile da un dispositivo di ritenuta, anche se questo è presente sul veicolo.

Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda l'impiego dei dispositivi da parte degli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nonché dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

conducenti e degli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario, per i quali l'esenzione dall'impiego dei dispositivi di ritenuta opera solo in presenza di interventi in servizio di emergenza. L'esenzione è stata, peraltro, estesa anche ai corpi ed ai servizi di polizia provinciale.

In proposito, per quanto riguarda l'impiego dei dispositivi da parte del personale che svolge compiti di polizia, si richiama l'attenzione sullo scrupoloso rispetto delle direttive già impartite sull'argomento e, da ultimo, di quelle contenute nella circolare prot. 559/A/1/ORG./DIP.GP/4937 del 16 settembre 2003 (all. 5).

Non ricorre, infine, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta o delle cinture di sicurezza per i bambini trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo, a condizione che siano accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni di età. Tale esenzione ha validità temporale limitata all'8 maggio 2009, data oltre la quale, peraltro, ai sensi dell'art 169 C.d.S., non sarà più ammesso il trasporto di bambini in numero superiore a quello dei passeggeri indicati sulla carta di circolazione del veicolo.

4. SANZIONI

La nuova formulazione dell'art 172 C.d.S., pur adeguandone la numerazione alla nuova organizzazione del testo normativo, non ha innovato il regime sanzionatorio per chiunque non utilizza i dispositivi di ritenuta (art. 172, comma 10 C.d.S) ovvero per chi, pur facendone uso, ne altera o ne ostacola il normale funzionamento (art 172, comma 11, C.d.S).

La riformulazione dell'intero articolo 172 C.d.S. ha determinato, tuttavia, la necessità di aggiornare i riferimenti normativi previsti dalla tabella dei punti da decurtare di cui all'art 126 bis C.d.S. ora riportata nell'art.2 del D.L.vo n.150/2006 indicato in premessa, il quale ha disposto che il rinvio all'art.172 commi 8 e 9, debba intendersi ai nuovi commi 10 e 11-

Sulla base delle indicazioni fornite dalla richiamata Direttiva 2003/20/CE, il rispetto delle norme ora commentate, opportunamente implementato con una mirata



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

azione di controllo degli operatori aventi compiti di polizia stradale, assume valenza prioritaria per tutti i Paesi dell'Unione Europea nel perseguimento del comune obiettivo di una reale diminuzione delle vittime da incidenti stradali, che come è noto, dovrà essere dimezzato entro il 2010.

* * *

I Signori Prefetti sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
De Gennaro

Art. 172

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da *airbag* frontale, a meno che l'*airbag* medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al

trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria Tecnica

CIRCOLARE N. B53/2000/MOT

Prot. n. 0604/UT27/CG(C)

Roma, 22 giugno 2000

OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo 80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente l'obbligatorietà dell'applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2 del Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se "predisposti sin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti".

Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 232 del Codice della Strada, in quanto, com'è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell'ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell'articolo 72, comma 2, del Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture" entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/77 del 9 dicembre 1977).

Si conferma, pertanto, che l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco.

Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del 30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
dr. ing. **Ciro Esposito**

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2 (ex MOT 1)

Prot. n. 367 /Div 2

Roma, 15 maggio 2006

OGGETTO: Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150. Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada.

Con riferimento a quanto richiesto con la nota che si riscontra, circa l'applicazione della norma in oggetto, si conferma quanto già espresso nella riunione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di questa Amministrazione, di codesto Dicastero, del Ministero della giustizia e delle Associazioni ANAV e ASSTRA, svoltasi presso questa Direzione il giorno 10 maggio 2006.

I conducenti ed i passeggeri degli autocarri e degli autobus non muniti, sin dall'origine, di cinture di sicurezza non sono soggetti all'obbligo dell'uso delle stesse anche nel caso in cui tali veicoli siano dotati di punti di attacco in quanto la direttiva CE attuata con il decreto legislativo in oggetto concerne l'uso delle cinture e non il montaggio delle stesse sui veicoli; pertanto, si ribadisce che il campo di applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n. B53/2000/MOT del 22 giugno 2000, emanata da questo Dipartimento, che prevede l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza sui veicoli della categoria M1, a tutt'oggi non è variato.

Per quanto riguarda l'uso dei dispositivi di sicurezza dei veicoli delle categorie M2 ed M3, con il decreto legislativo 150/2006 sono state trasposte fedelmente le disposizioni dettate dal legislatore comunitario con la direttiva 2003/20/CE, che dispone l'uso di tali dispositivi (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) per tutti gli occupanti di età superiore a tre anni; quindi, nel caso di cui trattasi, sono esclusi dall'uso dei dispositivi di sicurezza esclusivamente gli occupanti di età fino a tre anni.

Infine, si allega una nota con le indicazioni concernenti la normativa di riferimento dei sistemi di ritenuta per bambini, di cui al comma 1 dell'art. 172 del codice della strada, che inglobata nella bozza di circolare predisposta da codesto Dipartimento rappresenterebbe un ulteriore utile strumento per i controlli su strada.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. ing. Sergio Dondolini)

Caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini

I sistemi di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture ed ei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle nazioni Unite (ECE/ONU) o alle equivalenti direttive comunitarie

Al riguardo la norma vigente e' rappresentata dal Regolamento ECE/ONU n. 44, serie 03 di emendamenti o successive (04).

Ai fini dell'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini la serie di emendamenti 03 e' di osservanza obbligatoria dal 12 settembre 1996 mentre l'applicazione delle disposizioni introdotte con la serie 04 di emendamenti e' ammessa dal 23 giugno 2005 e sarà di osservanza obbligatoria a decorrere dal 23 giugno 2006.


A decorrere dal 23 giugno 2009 le Parti Contraenti al Regolamento ECE n. 44 avranno la facoltà di vietare la vendita di dispositivi di ritenuta conformi alla serie 03 di emendamenti. Un simile provvedimento, tuttavia, dovrà essere adottato preferibilmente a livello comunitario poichè la Comunità europea e' divenuta parte Contraente al regolamento 44/03 il 24 marzo 1998.

Al momento e' possibile usare sia sistemi di ritenuta per bambini omologati in conformità alla serie 03 di emendamenti al regolamento ECE n. 44 che alla serie 04. Sistemi di ritenuta omologati in base a serie di emendamenti precedenti (sino alla 02) non possono essere utilizzati.

Per quanto concerne la rispondenza dei sistemi di ritenuta per bambini alle equivalenti direttive comunitarie si precisa che con la direttiva 2000/3/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore e' stato introdotto nella UE l'obbligo di omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini conformemente al regolamento ECE/ONU n. 44/03 .

Tale direttiva, recepita in Italia con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000,(S.O.G.U. n. 215 del 14 settembre 2000) prevede all'allegato XVII l'applicazione delle prescrizioni del regolamento sopra citato ai fini dell'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini .

Per quanto concerne la corretta identificazione di un sistema di ritenuta per bambini si allega un esempio di marchio di omologazione così come riportato nel testo dell'allegato 2 al regolamento ECE/ONU n. 44 , recentemente reso disponibile in lingua italiana (G.U.U.E del 16 dicembre 2005 serie L 330; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. – serie Unione europea - del 2 febbraio 2006, n. 10) sia pure con taluni errori di traduzione.



Il sistema di ritenuta che reca il marchio di omologazione sopra illustrato è un dispositivo che può essere montato su qualsiasi veicolo (Universal) e può essere usato per il gruppo di peso compreso tra 9 e 36 kg (gruppi da I a III). Esso è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 032439.

Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi dei requisiti del Regolamento relativo all'approvazione di dispositivi di ritenuta per bambini passeggeri di autoveicoli («sistema di ritenuta per bambini»), come modificato dalla serie 03 di emendamenti.

Le prime due cifre del numero di omologazione identificano la serie di emendamenti (03) al Regolamento ECE. n. 44. in base alla quale il sistema è stato omologato

Qualora si tratti di un sistema di ritenuta per bambini conforme alla serie 04 di emendamenti al regolamento ECE n. 44 le prime due cifre del numero di omologazione saranno "04"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N.559/A/1/ORG/DIP. GP/4937

Roma, 16 settembre 2003

OGGETTO: Uso delle cinture di sicurezza da parte delle Forze di Polizia

- AI SIGG.DIRIGENTI DELLE DIREZIONI
INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE
DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA
CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI- PALAZZO CHIGI ROMA
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" ROMA
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI ROMA
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ROMA
- AL SIG.DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AL SIG.DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA
SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL SIGG.DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AL SIGG.DIRIGENTI DELLE ZONE
DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AL SIGG.DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AL SIGG.DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AL SIG.DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO S E D E
- AI SIGG.DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG.DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI
DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA
POLIZIA DI STATO R O M A
- AI SIGG.DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO
DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI
DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG.DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI DI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG.DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG.DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO
LORO SEDI
- AL SIG.DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO
RACCOLTA ARMI SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- e, per conoscenza*
- AI SIGG. PREFETTI DEGLI UFFICI
TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG.PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA

Con circolare del 1996 ¹ venivano impartite dettagliate disposizioni interpretative in materia di esenzione per le Forze di Polizia e per i Corpi di Polizia Municipale dell'uso delle cinture di sicurezza alla luce della specifica normativa. ²

In tale contesto veniva chiarito che il concetto di "servizio di emergenza" non era certamente assimilabile "tout court" al servizio d'istituto ma doveva essere inteso come fase di "stato di pericolo concreto ed attuale" nel più generale contenuto del servizio.

¹ N.300/A /36693/109/12/3/4 del 31 ottobre 1996.

² D.Lvo 30 aprile 1992 n.285 art.172 terzo comma.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Le recenti modifiche al Codice della Strada ³ nulla hanno mutato in materia.

L'accentuazione delle sanzioni in caso di omesso uso, l'accresciuta sensibilità al problema e le concrete conseguenze determinatesi in campo risarcitorio e sanitario inducono, tuttavia, a richiamare l'attenzione sull'assoluta esigenza di una scrupolosa, generalizzata, permanente e corretta applicazione della norma, in modo che diventi, oltre che costante abito mentale degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, anche indispensabile fattore di esempio e veicolo promozionale per la crescita dei principi di legalità e di sicurezza.

Da ciò discende la necessità che l'equipaggiamento protettivo in argomento venga sempre indossato sia in occasione di mobilità non operativa che nell'esecuzione dei servizi d'istituto prevedendo, solo per questo ultimo caso, la deroga in situazione di emergenza e sempre che, anche in tali situazioni, proprio per la possibile accresciuta velocità veicolare, non sia ritenuto opportuno continuare a tenere allacciate le cinture al fine di limitare le eventuali conseguenze nella malaugurata ipotesi di inconvenienti.

Con l'occasione non può non essere ricordata l'incidenza di danni derivati agli appartenenti alla Polizia di Stato e le conseguenti ripercussioni anche di tipo patrimoniale ed assicurativo per il mancato uso delle cinture da parte delle Forze di Polizia in attività di servizio.

Tutto ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad impartire le opportune disposizioni e ad adottare ogni iniziativa ritenuta utile affinché siano svolte le azioni formative, di sensibilizzazione e di controllo per un rigoroso rispetto della normativa a tutela della incolumità del personale.

Anche in tale campo non sfugge come l'esempio da parte dei vertici dell'Amministrazione sia da ritenere elemento fondante e prioritario.

I Signori Direttori Interregionali avranno cura di monitorare lo stato di attuazione della presente direttiva con particolare riguardo ai casi di "incidentalità" e di segnalare i provvedimenti adottati.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro

³ D.L. 27 giugno 2003 n.151.